

I.M.U. 2013

ALIQUOTE E DETRAZIONI

In base al comma 13Bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, non avendo il Comune di Lissone entro il 16/05/2013 approvato e pubblicato le aliquote Imu per il 2013, i contribuenti effettueranno il versamento della rata di acconto, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote deliberate dal Comune di Lissone per il 2012, salvo il conguaglio su tutto il 2013 da effettuarsi con le aliquote successivamente deliberate.

Pertanto ai fini del calcolo dell'acconto 2013 occorre ricordare che il Comune di Lissone, con deliberazioni n. 75 (Regolamento I.M.U.) e n. 76 del 28/09/2012, ha approvato le aliquote e le detrazioni da applicarsi per il 2012.

ALIQUOTA ORDINARIA DELL'IMPOSTA (per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto) : **0,76 per cento** (zero virgola settantasei per cento);

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente alla unità ad uso abitativo): **0,40 per cento** (zero virgola quaranta per cento); da applicarsi anche ai casi di assimilazione, ovvero:

- **unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- **unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ad alcuno e che non vengano utilizzate da soggetti non componenti il nucleo familiare.

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE : **0,20 per cento** (zero virgola venti per cento);

con il regolamento di cui alla deliberazione n. 75/2012 è stata approvata l'aliquota pari al **0,40 per cento** (zero virgola quaranta per cento) per **immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari**, nonché agli **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati**

sono state confermate altresì le detrazioni per l'abitazione principale, ovvero:

Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato di **50,00 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.



L'imposta dovuta per il 2013 deve essere interamente versata al Comune per tutti gli immobili, utilizzando i codici tributo relativi al "Comune", con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D per i quali l'imposta deve essere invece versata interamente allo Stato per l'aliquota dello 0,76% con il nuovo codice tributo 3925 e, qualora il comune di Lissone dovesse incrementare tale aliquota, la sola differenza dovrà essere versata interamente al comune

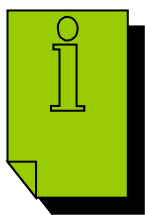


Il Governo con il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, ha **SOSPESO** per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. La sospensione riguarda esclusivamente le seguenti categorie di immobili:

1) Abitazione principale e relative pertinenze (nei limiti di legge), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 2) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 3) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201



Il calcolo ed il versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con conguaglio sulla rata di acconto versata, dovrà essere effettuato utilizzando le aliquote che verranno successivamente deliberate dal comune



**PRIMA DI VERSARE IL SALDO CONTROLLARE LE ALIQUOTE
DELIBERATE DAL COMUNE DI LISSONE – IL REGOLAMENTO COMUNALE
E LE EVENTUALI MODIFICHE APPROVATE NEL CORSO DEL 2013 – LA
NORMATIVA VIGENTE**